

## DIRETTIVA 92/104/CEE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1992

relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>, elaborata previa consultazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non può essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(4)</sup> non si applica al settore delle industrie estrattive;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per le industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le attività che si praticano nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(5)</sup>; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore delle industrie estrattive nel settore delle miniere e delle cave a cielo aperto o sotterranee, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che gli impianti accessori in superficie delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee che non sono necessari per le industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, di cui all'articolo 2, lettera a) della presente direttiva, sono soggetti alle disposizioni della direttiva 89/654/CEE;

considerando che il Consiglio ha adottato, il 3 novembre 1992, la direttiva 92/91/CEE relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(6)</sup>;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

<sup>(1)</sup> GU n. C 58 del 5. 3. 1992, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 128, e GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

<sup>(3)</sup> GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 9.